



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA REGIONE LOMBARDIA

PEC:

PRESIDENZA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

OGGETTO: procedura di sostituzione dei componenti dei consigli camerali- d.m. n. 156/2011.

Si fa seguito alla nota n. 89709 del 13.10.2015 con la quale codesta Regione ha rappresentato la seguente problematica.

L'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 prevede che qualora le organizzazioni competenti a designare i sostituti di consiglieri cessati non procedano nei termini previsti le stesse sono escluse dal procedimento e il Presidente della Regione provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della Legge 580/1993.

1) Codesta Regione chiede di sapere se nel caso in cui il soggetto competente alla sostituzione sia un apparentamento di organizzazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo predetto, oltre all'esclusione dal procedimento trovano applicazione, di conseguenza, anche le disposizioni relative allo scioglimento dell'apparentamento medesimo, di cui all'articolo 6 del decreto sopra richiamato.

2) Codesta Regione chiede, altresì se, nel caso i seggi spettanti al settore siano più di uno, lo scioglimento dell'apparentamento comporta il ricalcolo della rappresentatività limitatamente al seggio oggetto di sostituzione, mantenendo inalterata l'assegnazione degli altri seggi o se diversamente ne consegua la revisione generale della distribuzione dei seggi di tutto il settore, e, in ultimo, se in entrambi i casi debbano partecipare a tale procedura unicamente i soggetti assegnatari di seggi nel settore, ivi compresi i singoli soggetti disgiunti in quanto ex appartenenti all'apparentamento sciolto, ovvero anche eventuali soggetti esclusi in sede costitutiva di assegnazione dei seggi.

In proposito si fa presente quanto segue.

1) L'articolo 11 comma 1 del decreto ministeriale n. 156/2011 stabilisce che *"In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, la camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, sulla base delle indicazioni fornite, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, dall'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto, ovvero direttamente se il componente deceduto, dimissionario o decaduto era stato designato ai sensi del comma 6, secondo periodo dell'articolo 12 della legge. Il relativo decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione."*

Il comma 4 del medesimo articolo prevede che *"L'organizzazione imprenditoriale o sindacale o l'associazione dei consumatori che non provvedono, entro il termine di cui al comma 1, ad indicare il nominativo del sostituto, vengono escluse dal procedimento e il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge."*



Il comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 580/1993 e s.i.m. prevede, infine, che *"Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4."*

Si ritiene necessario premettere che il disposto del comma 6 rappresenta una "sanzione" nei confronti dell'inerzia delle organizzazioni interessate imposta dal medesimo comma per evitare un vuoto di rappresentanza del settore interessato, con la conseguenza che la procedura in questione si applica non comunque per "punire" il ritardo di una designazione pervenuta oltre il termine, ma ogni qual volta la designazione in questione non pervenga prima dell'adozione del provvedimento di esclusione con contestuale richiesta ad altra associazione, provvedimento che deve comunque essere adottato dopo il termine fissato per tale designazione ed entro un termine breve e congruo rispetto all'obiettivo di rapida conclusione del procedimento.

Premesso quanto sopra, stante il tenore letterale delle norme sopra richiamate questo Ministero ritiene che il procedimento di designazione del componente dimissionario, non sostituito dalle organizzazioni che in precedenza lo avevano designato, debba, per quanto possibile e compatibilmente con i principi di economicità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, seguire l'iter delineato dal comma 6 dell'articolo 12 sopra citato; quindi la Regione provvederà alla richiesta alle organizzazioni immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore già individuata al momento della ricostituzione del consiglio e in caso di ulteriore inerzia nominerà il medesimo tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato.

Tale ultima scelta comporta, infatti, una minore rappresentatività del settore e quindi rappresenta, a parere dello scrivente, una scelta che deve essere operata, come *extrema ratio*, in assenza di ulteriori possibili soluzioni che garantiscano la rappresentatività inizialmente individuata e tenendo conto anche del residuo tempo di vita del consiglio stesso.

2) Nel caso sia un apparentamento a non designare nei tempi prescritti i componenti dimissionari del consiglio, lo stesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, è considerato sciolto; pertanto dovranno trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 che prevedono l'individuazione dell'organizzazione più rappresentativa "sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione."

Pertanto, salvo che il tempo trascorso e le eventuali modifiche subite nell'assetto di tali organizzazioni rendono tale via inutilizzabile, si dovrà procedere, a parere dello scrivente, al calcolo della rappresentatività per le singole organizzazioni prima apparentate e dovrà essere, di conseguenza ridefinita l'assegnazione dei seggi con riferimento al settore interessato, fermo restando che tale complessiva assegnazione avrà effetto solo per il seggio in questione; in altre parole, fermi restando gli altri eventuali seggi a suo tempo assegnati anche all'apparentamento disciolto per tutti i consiglieri per i quali non si siano determinate condizioni di sostituzione, il seggio in questione dovrebbe essere assegnato in ordine di priorità a quelle fra tutte le



organizzazioni o gli altri apparentamenti che hanno partecipato a suo tempo all'assegnazione dei seggi del settore, anche se all'epoca non hanno ottenuto seggi, ivi comprese quelle appartenenti all'apparentamento disciolto, che nel calcolo dei quozienti di rappresentatività presenta il valore maggiore non già soddisfatto dall'assegnazione di uno specifico seggio. Naturalmente, per le organizzazioni già appartenenti all'apparentamento disciolto, il residuo quoziente dell'apparentamento va ripartito fra le stesse in proporzione al loro peso percentuale nell'apparentamento, senza tener conto, invece, dell'appartenenza associativa dei consiglieri nominati per i seggi assegnati a suo tempo unitariamente all'apparentamento stesso.

Anche in tal caso il disposto dell'articolo 6 sopra richiamato rappresenta una "sanzione" nei confronti dell'inerzia delle organizzazioni interessate e finalizzata a consentire la chiusura del procedimento compatibilmente con il massimo di rappresentatività possibile e valgono, pertanto, le medesime osservazioni prima espresse.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

2/E